

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 30/02/2012

FATTO PROCESSUALE E DIRITTO

GA. PI. GI., residente in Roverbella (MN), quale titolare della Ditta individuale "Koala Percussion Service" di Ga. Pi. Gi., esercente l'attività di riparatore di strumenti musicali, con sede in Roverbella (MN), in data 27/11/2010 ha presentato istanza all'Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2007/2008/2009 e 2010. Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor Ga. ricorreva, nei termini, alla Commissione avverso il silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto ad ottenere il rimborso dell'IRAP.

L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio, opponendosi alla domanda e chiedendone, conseguentemente, la reiezione. In assenza di una richiesta di trattazione della vertenza in pubblica udienza, la decisione è stata dal Collegio adottata in Camera di Consiglio.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

L'attività svolta dal ricorrente è sicuramente da ricomprendersi tra le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 CC e, come tale, è indubbiamente assoggettabile ad IRAP.

Sostiene il ricorrente, citando alcune pronunce giurisprudenziali, che la sua attività è priva di quegli elementi di organizzazione, che costituisce presupposto per la sottoposizione dell'IRAP.

Orbene, va innanzitutto osservato che, come correttamente sottolinea l'Agenzia delle Entrate, la Corte Costituzionale, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità dell'IRAP sollevata, ha chiarito, in modo inequivocabile, che l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa, mentre così può non essere per il lavoro autonomo, pur svolto con carattere di abitualità, lavoro per il quale va valutato, caso per caso, l'assenza del presupposto per la sottoposizione dell'IRAP

Fra l'altro è lo stesso ricorrente che, tra i dati degli studi di settore, dichiara che la tipologia di reddito ricavato dalla sua attività è reddito d'impresa e non di lavoro autonomo.

Dai documenti allegati al ricorso emerge che il ricorrente ha un elevato valore dei beni strumentali, beni che non possono certo essere definiti "minimali" e che già di per sé sono indicativi del fatto che forniscono un "plusvalore", tale da integrare il requisito dell'autonoma organizzazione. A ciò si aggiunge il fatto che il valore dei costi dichiarati rispetto ai ricavi derivanti dall'attività, è ulteriormente indicativo, ai fini che ci occupano, della sussistenza del presupposto per la sottoposizione ad IRAP.

La domanda va, quindi, respinta.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Compensa le spese.